

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

Articolo 1

Oggetto e definizioni

- 1.** Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori, aventi sede operativa principale nella provincia di Oristano, all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 182 del 28.03.2000.
- 2.** Il provvedimento consiste nel riconoscimento al laboratorio, che ne faccia richiesta alla Camera di Commercio, dell'idoneità all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, previo accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento n. 182 del 28 marzo 2000 e della sussistenza delle condizioni giuridico-amministrative e tecnico-operative di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del precitato decreto 10 dicembre 2001.
- 3.** Ai fini del riconoscimento dell'idoneità, la Camera di Commercio prenderà a riferimento la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000.
- 4.** Il laboratorio riconosciuto idoneo può ammettere alla verifica periodica esclusivamente strumenti metrici che abbiano integri i sigilli, le etichette, gli eventuali sigilli elettronici e ogni altro elemento di protezione previsto dalle norme vigenti. Per sigilli, etichette ed altri elementi di protezione devono intendersi:
 - a) quelli apposti dagli ispettori e assistenti metrici camerale;
 - b) quelli apposti dai fabbricanti metrici, inclusi quelli che operano in regime di conformità metrologica secondo quanto previsto dal D.M. 28 marzo 2000, n. 179, e di riconoscimento di garanzia della qualità della produzione previsto dal D.Lgs. 29.12.1992, n. 517;
 - c) quelli apposti dai fabbricanti metrici che si avvalgono della delega all'esecuzione della verifica prima CEE in osservanza alla direttiva del Ministero dell'Industria 4 maggio 2001;
 - d) quelli apposti dai riparatori abilitati di cui al R.D. 12 giugno 1902, n. 226, ed alla successiva circolare ministeriale del 12 agosto 1954, n. 323236/63;
 - e) quelli apposti dai laboratori riconosciuti idonei dal già citato decreto ministeriale 10 dicembre 2001.
- 5.** I laboratori riconosciuti idonei non potranno sottoporre a verifica strumenti metrici che siano privi, anche in parte, dei sigilli sopra identificati.

6. La verifica periodica degli strumenti metrici consiste nell'esecuzione delle prove metrologiche stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e da quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti stessi.

Articolo 2

Esito delle prove metrologiche

1. Se le prove metrologiche hanno esito positivo il laboratorio:

- a) applica, preferibilmente in prossimità della targhetta indicante i dati metrologici, il contrassegno verde, conforme all'allegato 2 del citato D.M. 182/2000 contenente la propria sigla alfanumerica;
- b) applica i propri sigilli, conformi alle disposizioni impartite con la direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30.07.2004, in luogo di quelli apposti provvisoriamente dai riparatori di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera d);
- c) rilascia all'utente metrico che ha presentato lo strumento una dichiarazione attestante la regolarità dello stesso, conformemente al modello di cui all'allegato 2;
- d) comunica, alla Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trova lo strumento presentato, l'esito positivo della verifica entro i trenta giorni successivi alla stessa, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

2. Se al contrario gli strumenti risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, ovvero presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, ovvero non abbiano tutti i sigilli di protezione integri, il laboratorio non applica alcun contrassegno e provvede a:

- a) invitare l'utente metrico a richiedere la verifica periodica dopo aver fatto aggiustare i propri strumenti da un riparatore abilitato;
- b) comunicare, entro i tre successivi giorni lavorativi, alla Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trova lo strumento presentato a verifica, l'esito negativo dell'operazione utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

3. In nessun caso il laboratorio può procedere direttamente all'aggiustamento di strumenti metrici ed alla rimozione di sigilli.

Articolo 3

Domanda di riconoscimento

1. La domanda per il riconoscimento dell'idoneità, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato 1, dal legale rappresentante del laboratorio interessato alla Camera di Commercio della Provincia nella quale il medesimo ha la sede operativa principale.

2. Il richiedente deve indicare:

- a) le categorie degli strumenti di misura per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità, specificando in maniera puntuale le caratteristiche metrologiche atte ad identificarli (categoria, portata, classe di precisione, etc.);
- b) gli strumenti e le apparecchiature possedute e ritenute idonee per l'esecuzione della verifica corredate delle loro caratteristiche tecniche ed operative;

- c) i campioni di riferimento posseduti dal laboratorio tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti alla European Cooperation for Accreditation (EA) e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare;
- d) il personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali, individuando il responsabile della verifica;

3. Il richiedente deve inoltre assumersi l'impegno:

- a) di comunicare, alla Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trovano gli strumenti verificati, i dati identificativi delle operazioni di verifica effettuate entro i termini precedentemente stabiliti, utilizzando il modello di cui all'allegato 2;
- b) di inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate a qualunque titolo dall'organismo di certificazione, i relativi rapporti alla Camera di Commercio, anche attraverso lo stesso organismo di certificazione;
- c) di comunicare alla Camera di Commercio, entro i due successivi giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alla documentazione e alle dichiarazioni formulate nella presente domanda.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- 1) il manuale della qualità del laboratorio, in forma controllata, corredato:
 - dai certificati di taratura, emessi da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA, dei campioni di riferimento posseduti dal laboratorio;
 - dalle procedure e istruzioni tecniche inerenti l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;
- 2) un esemplare, anche in formato elettronico, del contrassegno alfanumerico e dei sigilli che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica (i sigilli di garanzia dovranno essere predisposti secondo le caratteristiche stabilite dalla direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30.07.2004);
- 3) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.

5. Alla domanda deve essere altresì allegata una certificazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della vigente normativa, diretta ad assicurare:

- a) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
- b) che il personale incaricato della verifica è in possesso di un'adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale;
- c) che, se il laboratorio fa parte di un'organizzazione più ampia, con interessi diretti o indiretti nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l'attività di verifica periodica è distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle eventuali attività di manutenzione e riparazione;
- d) che il laboratorio sia accreditato, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, da un organismo aderente

all'EA il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003;

- e) ovvero che il laboratorio operi, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012.

6. La domanda deve infine essere accompagnata dall'attestazione del versamento sul c.c.p. 19228097 intestato alla Camera di Commercio di Oristano della somma di €. 2500,00.

Articolo 4

Provvedimento di riconoscimento dell'idoneità

1. La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto 28 marzo 2000, n. 182 e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 10.12.2001 e verificato il possesso da parte del laboratorio richiedente dei requisiti prescritti anche attraverso l'effettuazione di sopralluoghi atti ad accertare la corretta capacità operativa, emana, con determinazione del Segretario Generale o di un suo delegato, il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica.

2. Il provvedimento di riconoscimento ha validità annuale, corrispondente all'anno solare ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

3. Il decreto di riconoscimento contiene:

- a) il contrassegno che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica;
- b) il disegno dell'impronta dei sigilli di garanzia apposti dal laboratorio, contenente il numero caratteristico assegnato dalla Camera;
- c) l'indicazione delle categorie degli strumenti di misura e delle corrispondenti caratteristiche metrologiche, per le quali il laboratorio viene abilitato;
- d) l'indicazione dell'organismo che ha accreditato il laboratorio oppure ne ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità;
- e) la prescrizione per cui il laboratorio è tenuto a trasmettere alla Camera di Commercio i rapporti rilasciati in occasione delle visite ispettive periodiche dall'organismo di cui alla lettera d) precedente;
- f) la durata del provvedimento di riconoscimento d'idoneità.

4. La Camera di Commercio, quando risultano variati i requisiti che hanno consentito la concessione, procede al riesame dei suddetti requisiti e, in caso favorevole, emette un nuovo provvedimento di riconoscimento di idoneità altrimenti adotta un provvedimento di sospensione.

5. L'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentata istanza di revisione al Segretario Generale della Camera di Commercio entro trenta giorni dalla sua notificazione.

6. Contro l'eventuale conferma del rifiuto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

Articolo 5 Sospensione

1. La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento del Segretario Generale o di un suo delegato, sospende il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica quando:

- a) il laboratorio non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza dalla Camera di Commercio o, nell'ambito delle proprie competenze, dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità;
- b) il laboratorio ed il relativo personale non abbia più le condizioni di garanzia di indipendenza e tecnico-operative richieste dalla normativa vigente in base alle quali ha ottenuto il riconoscimento dell'idoneità;
- c) non abbia inviato, nel termine prescritto, i rapporti delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità;
- d) non abbia provveduto, entro il mese di gennaio, ad effettuare il versamento della somma fissata a titolo di rinnovo del provvedimento di riconoscimento ad effettuare le operazioni di verifica;
- e) abbia effettuato violazioni ad obblighi imposti dal presente regolamento o dal provvedimento di riconoscimento di idoneità o da altre norme in tema di metrologia legale.

2. Il provvedimento di sospensione cessa quando il legale rappresentante del laboratorio comunica per iscritto la rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione stessa alla Camera di Commercio la quale accerta la validità delle azioni correttive attuate dal laboratorio e, in caso di esito positivo rende nuovamente operativo il laboratorio con provvedimento motivato da comunicare al laboratorio interessato ed alle altre Camere di Commercio.

3. L'eventuale provvedimento di sospensione deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentata istanza di revisione al Segretario Generale della Camera di Commercio entro trenta giorni dalla sua notificazione.

4. Contro l'eventuale conferma della sospensione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. La Camera di Commercio si riserva, comunque, di adottare ogni atto necessario qualora ravvisasse ipotesi di reato.

Articolo 6 Revoca

1. La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento del Segretario Generale o di un suo delegato, revoca il riconoscimento

dell' idoneità a svolgere la verifica periodica quando il laboratorio o il relativo personale:

- a) abbia dichiarato l' avvenuto accertamento del mantenimento nel tempo dell' affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l' integrità dei sigilli anche elettronici e delle etichette, o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti, in relazione a strumenti che siano poi risultati non possedere tali requisiti;
- b) non abbia rimosso, entro il termine di sessanta giorni dall' emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- c) abbia effettuato più di una violazione al medesimo obbligo imposto dal presente regolamento o dal provvedimento di riconoscimento di idoneità o da altre norme in tema di metrologia legale;
- d) non sia più in possesso dei certificati, in corso di validità, rilasciati dall' organismo di certificazione.

2. L' eventuale provvedimento di revoca deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentata istanza di revisione al Segretario Generale della Camera di Commercio entro trenta giorni dalla sua notificazione.

3. Contro l' eventuale conferma della revoca è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

4. La Camera di Commercio si riserva, comunque, di adottare ogni atto necessario qualora ravvisasse ipotesi di reato.

Articolo 7

Rinnovo

1. Il riconoscimento dell' idoneità è rinnovato ogni anno su istanza da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, dietro versamento a favore della Camera di Commercio dell' importo annuale di € 1250,00.

2. La Camera di Commercio rilascia il provvedimento di rinnovo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 8

Pubblicità

1. La Camera di Commercio comunica a tutte le altre Camere di Commercio ed ai soggetti interessati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell' idoneità a svolgere la verifica periodica, provvedendo ad inserire i medesimi nell' apposito elenco creato all' interno del sito della Camera di Commercio di Oristano (www.or.camcom.it) consultabile da tutti gli interessati per via informatica e telematica.

2. La Camera di Commercio comunica altresì i provvedimenti di sospensione, di cessazione o di revoca da essa adottati con le modalità di cui al comma precedente e mediante l' inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell' elenco di cui al comma precedente.

3. Al laboratorio interessato i provvedimenti sono notificati anche a mezzo posta.

Articolo 9

Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 10.12.2001, la Camera di Commercio si riserva di svolgere vigilanza sulle condizioni di idoneità dei laboratori riconosciuti idonei e sugli strumenti da essi verificati.

2. Il laboratorio riconosciuto idoneo è sottoposto a periodiche ispezioni, ad intervalli casuali e senza preavviso, da parte della Camera di Commercio che ha rilasciato il provvedimento di riconoscimento.

3. Durante la sorveglianza, gli ispettori e gli assistenti metrici dovranno verificare il rispetto delle condizioni giuridico-amministrative indicate dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 10.12.2001 e delle condizioni tecnico-operative indicate dall'art. 3 del medesimo decreto.

In modo particolare essi dovranno accertare che i laboratori:


- a) siano dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alle categorie di strumenti da sottoporre a verifica periodica;
- b) possiedano i campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

4. La vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori consiste nella loro riveduta effettuata dalla Camera di Commercio almeno sul 5% di essi, ovvero su un campione minimo di 25 esemplari, qualora il loro numero complessivo sia inferiore a 500 nell'arco dell'anno. Tale sorveglianza si applica anche sui laboratori autorizzati da altre Camere di Commercio.

5. Al termine della sorveglianza, la Camera di Commercio invia il relativo rapporto al laboratorio interessato, all'Ente camerale che ha concesso il provvedimento di idoneità.

6. Su esplicita richiesta della Camera di Commercio, determinata da particolari oggettive necessità, il laboratorio provvederà a metterle a disposizione i mezzi ed il personale necessari ad effettuare le operazioni di sorveglianza; il laboratorio potrà, in alternativa, decidere di rifondere la Camera di Commercio delle spese, I.V.A. compresa, per tale scopo affrontate.

Allegato 1



ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, AGRICOLTURA E
ARTIGIANATO
UFFICIO METRICO

09170

ORISTANO

OGGETTO: Domanda per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione della verifica periodica di strumenti metrici

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 10.12.2001 e dall'art. 3 del Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Oristano,

Il/la sottoscritto/a, nato/a a, il, residente nel comune di, Prov., C.A.P., Via, N., Cod. Fisc., Tel.

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa con sede legale in Prov., C.A.P., Via, N., Cod. Fisc., Tel.

e con sede operativa principale nel comune di, Prov., C.A.P., Via, N.

CHIEDE

Il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione della verifica periodica per il proprio laboratorio sito nel comune di, Prov., C.A.P., Via, N. per i seguenti strumenti di misura:

Categoria/e degli strumenti di misura:

.....
.....
.....

Strumenti di misura:

.....
.....
.....

Che il responsabile della verificaione sarà:

COGNOME E NOME	QUALIFICA AZIENDALE	TITOLO PROFESSIONALE.
.....

Con la presente domanda il sottoscritto si impegna a:

- comunicare alla Camera di Commercio, entro i due successivi giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alla documentazione e alle dichiarazioni formulate nella presente domanda;
- comunicare, alla Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trovano gli strumenti verificati, i dati identificativi delle operazioni di verificaione effettuate entro i termini stabiliti all'art. 2 del regolamento;
- inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate a qualunque titolo dall'organismo di certificazione, i relativi rapporti alla Camera di Commercio, anche attraverso lo stesso organismo di certificazione.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato dalla Camera di Commercio e conformemente all'art. 4 del D.M. 10.12.2001, il sottoscritto allega:

- 1) il manuale della qualità del laboratorio, in forma controllata, corredato:
 - dai certificati di taratura, emessi da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA, dei campioni di riferimento posseduti dal laboratorio;
 - dalle procedure e istruzioni tecniche inerenti l'esecuzione della verificaione periodica degli strumenti di misura;
- 2) un esemplare, anche in formato elettronico, del contrassegno alfanumerico e dei sigilli che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verificaione periodica;
- 3) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
- 4) una certificazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della vigente normativa, diretta ad assicurare:
 - a) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici ovvero che, se il laboratorio fa parte di un'organizzazione più ampia, con interessi diretti o indiretti nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l'attività di verificaione periodica è distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle eventuali attività di manutenzione e riparazione;
 - b) che il personale incaricato della verificaione è in possesso di un'adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale;
 - c) che il laboratorio è accreditato, per la parte inerente l'esecuzione della verificaione periodica degli strumenti di misura, da un organismo aderente all'EA il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003 ovvero che il laboratorio opera, per la parte inerente l'esecuzione della verificaione periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012;
- 5) attestazione del versamento della somma di € 2500,00 a favore della Camera di Commercio di Oristano.

Data

Firma del titolare o del Legale
Rappresentante

.....

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (da inserire nel fascicolo ai sensi dell'art. 38, 3 c. – D.P.R. 445/ 2000) nell'ipotesi in cui la domanda non venga sottoscritta in presenza del responsabile del procedimento.

Parte riservata all'Ufficio

Ai sensi della vigente normativa la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza.

Documento n.
rilasciato da il

Data

Il Funzionario Camerale

.....

Informativa ai sensi della L. 675/96 sulla tutela delle persone ed altri soggetti al trattamento dei dati personali.

La informiamo che i dati raccolti con questo modulo verranno conservati solo a fini amministrativi e che la legge 675/96 Le conferisce il diritto di chiedere conferma dell'esistenza nella nostra banca dati di dati che La riguardano, di rettificare e aggiornare i dati in questione, di cancellarli nel caso di trattamento illecito, di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario, informazioni commerciali, ricerche di mercato, di vendita diretta e di comunicazione commerciale interattiva.

A tal fine Le rendiamo noto che i dati sono conservati presso la sede della Camera di Commercio – Ufficio Metrico di Oristano, Zona Industriale, Via Bonn e che Lei potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati, Sig. Giorgio Melis.

Consenso ai sensi della L. 675/96 sulla tutela delle persone ed altri soggetti al trattamento dei dati personali.

Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati dalla Camera di Commercio di Oristano, acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario per l'espletamento della presente procedura.

Il/la sottoscritto/a si dichiara inoltre, all'atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto all'art. 10 della L. 675/96, ivi compresi i diritti che in relazione al trattamento, al quale espressamente acconsente, gli derivano ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

Data

Firma

.....

Allegato 2

LOGO
NOME DELL'IMPRESA
INDIRIZZO
CITTA'

**ATTESTAZIONE DI ESEGUITA VERIFICA PERIODICA DI
STRUMENTI METRICI**

Rapporto n. (*numero progressivo/anno di riferimento*)

Il sottoscritto (*cognome e nome*)
dipendente dell'impresa
dotata di laboratorio idoneo all'esecuzione della verifica periodica degli
strumenti metrici ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 182/2000 per la/e
categoria/e
riconosciuto dalla CCIAA di con
(*indicare il tipo di provvedimento*) n. del e
successivamente rinnovata;

A T T E S T A

Che in data odierna si è proceduto alla verifica periodica dello strumento
sottodescritto:

Tipo:	
Matricola:	
Marca:	
Modello:	
Targa (per le autocisterne):	
Portata:	
Divisione:	
Ammesso a verifica metrica con:	

- a seguito di riparazione effettuata da
.....
 a seguito di riparazione effettuata da
.....
su ordine di aggiustamento del emesso dalla CCIAA di
.....
 a seguito di scadenza della validità della verifica precedente

In uso e soggetto agli obblighi di verifica periodica all'impresa:

Numero REA:	
Ragione Sociale:	
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Località:	
Provincia:	

- che la verifica ha avuto luogo presso la sede del laboratorio
ovvero
- che la verifica ha avuto luogo presso la seguente località:

Indirizzo:	
Località:	
Provincia:	

Lo strumento è stato controllato adottando metodologie contenute in norme nazionali o comunitarie e depositate al momento della domanda di riconoscimento.

Per le operazioni di verifica periodica si sono utilizzati i seguenti campioni di lavoro dotati di riferibilità ai campioni nazionali o internazionali:

Tipo:	
Marca:	
Modello:	
Matricola:	
Certificato emesso da:	
Scadenza:	

- l'apparecchio è risultato CONFORME alle prescrizioni di legge;
- si è quindi proceduto alla suggellatura prevista dal piano di legalizzazione utilizzando (*descrivere i suggelli: piombini, etichette autoadesive*) che riportano l'impronta depositata (vedere rappresentazione nella pagina successiva) e si è proceduto altresì ad applicare la targhetta di verifica la quale riporta come data di scadenza la seguente:
 - i risultati della misurazione, le incertezze ed i fogli di prova non compresi in questa attestazione sono comunque disponibili su richiesta in quanto archiviati presso la sede del laboratorio.
- l'apparecchio è risultato NON CONFORME alle prescrizioni di legge in quanto:
- risulta fuori dal campo degli errori massimi permessi dalla vigente normativa;
 - presenta difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica;
 - non presenta integri tutti i sigilli di protezione previsti dal provvedimento di ammissione a verifica e dagli eventuali piani di legalizzazione.

Luogo e data

Il presente attestato è inviato all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di

Una copia del presente attestato, contenente il rapporto con l'indicazione delle prove eseguite e dei relativi risultati, viene consegnata all'utente metrico.

L'UTENTE METRICO (*cognome e nome stampato e firma leggibile*)

.....

L'OPERATORE (*cognome e nome stampato e firma leggibile*)

.....

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO (*cognome e nome stampato e firma leggibile*)

.....

ADESIVO DEPOSITATO

PUNZONE DEPOSITATO